

Ente Terre Regionali Toscane

(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE

Decreto n. 92 del 28/10/2021

Oggetto: Modalità organizzative attuative del DM 8 ottobre 2021 – applicazione ad Ente Terre Regionali Toscane delle modalità definite dalla Regione Toscana con DD 17888/21

Allegati da pubblicare:

Dirigente responsabile: Giovanni Sordi

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti amministrativi dell'ente Terre Regionali Toscane.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021 “Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 19937 del 9 dicembre 2020 con il quale, in aderenza alle previsioni dell’art. 263, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e tenuto conto del meccanismo di aggiornamento della classificazione delle regioni in zone corrispondenti a scenari di gravità e di rischio di livello differenziato, sono state dettate disposizioni, fermo restando l’applicazione della forma agile ad almeno il 50% su base giornaliera del personale in servizio, per l’adeguamento flessibile degli assetti organizzativi della Giunta regionale in relazione al concreto andamento della situazione sanitaria emergenziale ed alle specifiche misure di contenimento valide per il territorio regionale sulla base delle specifiche ordinanze ministeriali adottate, in modo da introdurre percentuali più elevate di personale chiamato a rendere in forma agile (TLDS) la relativa prestazione lavorativa, programmando, ove necessario, l’alternanza con la presenza in sede anche su base plurisettimanale, oppure limitare la prestazione lavorativa in presenza, anche in alternanza con il telelavoro domiciliare straordinario, solo ed esclusivamente al personale dipendente addetto allo svolgimento delle funzioni indifferibili, come individuate da ultimo con decreto n. 18398 del 17/11/2020;

Richiamato inoltre il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 2623 del 22 febbraio 2021 con il quale sono state approvate, in sostituzione di quanto previsto dai decreti n. 15298, n.17393 e n. 19937 del 2020, disposizioni aggiornate in materia di orario di lavoro in costanza di emergenza epidemiologica COVID-19, ed a valere sugli assetti organizzativi straordinari, con decorrenza dal 1 marzo 2021 fino ad adozione di eventuale successivo atto regionale recante determinazioni organizzative diverse;

Richiamato infine il decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 9753 del 9 giugno 2021 con il quale, in aderenza alle modifiche al sopra richiamato art. 1, comma 263, del D.L. n. 34/2020 introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56, relativo all’applicazione nella pubblica amministrazione del lavoro agile “semplificato” di cui all’art. 87, comma 1, lettera b) del D.L. n. 18/2020 fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con cancellazione della soglia minima del collocamento in lavoro agile di almeno il 50% dei dipendenti impegnati in attività eseguibili con tale modalità;

Visto l’art. 1 del DPCM del 23 settembre 2021 secondo cui a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella resa in presenza, fermo restando il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalle competenti autorità;

Visto il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 con cui sono definite le misure organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale;

Considerato che l'art. 2 ter del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 convertito dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 proroga al 31/12/2021 la previsione ex art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, secondo cui i c.d. "lavoratori fragili", ovvero coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Evidenziato inoltre che il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i familiari conviventi con persone immunodepresse o con disabilità grave ex L. 104/92, è riconosciuto ai sensi dell'art. 39, comma 1 e 2 bis, del D.L. n. 18/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, prorogato al 31 dicembre 2021 dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105;

VISTI i Decreti di Ente Terre Regionali Toscane n.37 del 5 Giugno 2020 e n. 80 del 30 Settembre 2020 e gli ordini di servizio correlati;

Dato atto che Ente Terre Regionali Toscane, in quanto Ente dipendente della Regione in cui parte del personale è in distacco temporaneo dalla Regione stessa, ha conformato, nel corso del periodo pandemico, le disposizioni per il personale secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana per i propri uffici;

Ritenuto, pertanto, necessario, fermo restando la validità delle disposizioni già adottate in costanza di situazione emergenziale sanitaria impartire specifiche indicazioni, in aderenza alle previsioni del DM 8 ottobre 2021, al fine di adeguare, a decorrere dal 1 novembre 2021, gli assetti organizzativi dell'Ente allo svolgimento prevalentemente in presenza della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente, di seguito dettagliate:

- verifica delle funzioni indifferibili per le quali disporre, o confermare, da subito, la presenza in sede del personale addetto ai relativi uffici di presidio, ove possibile anche in alternanza con il TLDS compatibilmente con le esigenze di tempestività, continuità e efficienza nell'erogazione dei servizi resi a cittadini ed imprese, e tenendo conto delle presenza di eventuali piattaforme digitali o di sistemi di erogazione dei servizi stessi su appuntamento;

- rimodulazione degli ordini di servizio, nel rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del contagio epidemiologico definite dalle disposizioni governative e delle relative disposizioni del vigente Protocollo anti-contagio, in modo che a decorrere dal 1 novembre 2021 sia assicurata la prestazione dell'attività lavorativa da parte del singolo dipendente prevalentemente in sede (almeno 3 gg su base settimanale), con esclusione dei c.d. "soggetti fragili", disabili gravi e loro conviventi; con i medesimi ordini di servizio possono essere programmati gli ingressi del personale in modo possibilmente uniforme entro l'intera fascia di flessibilità, specificando indicativamente le tre finestre di ingresso come da disposizioni vigenti (7:30-8:30, 8:30-9:30, 9:30-10:00), al fine di contenere potenziali assembramenti in una medesima fascia oraria e rispondere altresì ad esigenze di carattere

più generale, come ad esempio gli affollamenti sui mezzi di trasporto pubblico negli orari comunemente di punta, volte ad evitare la diffusione del virus pandemico;

- sono confermati i criteri prioritari per l'assegnazione dei giorni di TLDS di cui al succitato decreto di Ente Terre n. 80/20 nonché l'applicazione del TLDS per tutti i giorni lavorativi e per il periodo strettamente necessario nelle ipotesi previste;

- il direttore e il dirigente sono chiamati a svolgere le proprie funzioni presso le sedi degli uffici regionali, fermo restando quanto disposto dal decreto n. 2623/2021 e dal DM medesimo;

- la programmazione dell'alternanza tra presenza in sede e TLDS dovrà assicurare invarianza di efficienza ed efficacia nei servizi resi a cittadini ed imprese, il regolare funzionamento della macchina amministrativa nonché il pieno raggiungimento dei risultati attesi;

- entro la data del 1° novembre dovranno essere adottati, previa approvazione e partecipazione del relativo schema tipo alle organizzazioni sindacali da parte della Regione Toscana, gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della L. 22 maggio 2017, n. 81, nella forma semplificata nelle more della compiuta definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nonché della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile stesso nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 133; tali accordi dovranno necessariamente prevedere:

- gli obiettivi della prestazione resa in modalità agile, che potranno essere ordinariamente quelli enucleati nel piano di lavoro del dipendente, salvo che il direttore/dirigente non intenda articolarne di specifici indicando particolari progettualità per l'attività svolta in remoto;

- le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, con contattabilità del dipendente nella fascia antimeridiana, di norma, nell'orario 10.00-12.30, c.d. "fascia rigida", fermo restando ulteriori fasce di contattabilità individuate di concerto tra dirigente e dipendente, e diritto di disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro assicurato dalle ore 20.00 alle ore 7.30, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e dall'art. 22 del CCNL del personale non dirigente del comparto "Funzioni locali" del 21.5.2018 in merito al periodo minimo di riposo consecutivo giornaliero per il recupero delle energie psicofisiche;

- le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile; la rendicontazione dell'attività svolta, di norma settimanale o quindicinale, potrà avvenire con modalità definite in successivi ordini di servizio;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013

DECRETA

1. Di verificare le funzioni indifferibili per le quali disporre, o confermare, da subito, la presenza in sede del personale addetto ai relativi uffici di presidio, ove possibile anche in alternanza con il TLDS compatibilmente con le esigenze di tempestività, continuità e efficienza nell'erogazione dei servizi resi a cittadini ed imprese, e tenendo conto della presenza di eventuali piattaforme digitali o di sistemi di erogazione dei servizi stessi su appuntamento;

2. Di rimodulare gli ordini di servizio, nel rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del contagio epidemiologico definite dalle disposizioni governative e delle relative disposizioni del vigente Protocollo anti-contagio, in modo che a decorrere dal 1 novembre 2021 sia assicurata la prestazione dell'attività lavorativa da parte del singolo dipendente prevalentemente in sede (almeno 3 gg su base settimanale), con esclusione dei c.d. "soggetti fragili", disabili gravi e loro conviventi; con i medesimi ordini di servizio possono essere programmati gli ingressi del personale in modo possibilmente uniforme entro l'intera fascia di flessibilità, specificando indicativamente le tre finestre di ingresso come da disposizioni vigenti (7:30-8:30, 8:30-9:30, 9:30-10:00), al fine di contenere potenziali assembramenti in una medesima fascia oraria e rispondere altresì ad esigenze di carattere più generale, come ad esempio gli affollamenti sui mezzi di trasporto pubblico negli orari comunemente di punta, volte ad evitare la diffusione del virus pandemico;
3. Di confermare i criteri prioritari per l'assegnazione dei giorni di TLDS di cui al decreto di Ente Terre n. 80/20 nonché l'applicazione del TLDS per tutti i giorni lavorativi e per il periodo strettamente necessario nelle ipotesi previste;
4. Di stabilire che il direttore e il dirigente sono chiamati a svolgere le proprie funzioni presso le sedi degli uffici regionali, fermo restando quanto disposto dal decreto n. 2623/2021 e dal DM medesimo;
5. che la programmazione dell'alternanza tra presenza in sede e TLDS dovrà assicurare invarianza di efficienza ed efficacia nei servizi resi a cittadini ed imprese, il regolare funzionamento della macchina amministrativa nonché il pieno raggiungimento dei risultati attesi;
6. che entro la data del 1° novembre dovranno essere adottati, previa approvazione e partecipazione del relativo schema tipo alle organizzazioni sindacali da parte della Regione Toscana, gli accordi individuali di cui all'art. 18, comma 1, della L. 22 maggio 2017, n. 81, nella forma semplificata nelle more della compiuta definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva nonché della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile stesso nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c) del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 133; tali accordi dovranno necessariamente prevedere:
 - gli obiettivi della prestazione resa in modalità agile, che potranno essere ordinariamente quelli enucleati nel piano di lavoro del dipendente, salvo che il direttore/dirigente non intenda articolarne di specifici indicando particolari progettualità per l'attività svolta in remoto;
 - le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione, con contattabilità del dipendente nella fascia antimeridiana, di norma, nell'orario 10.00-12.30, c.d. "fascia rigida", fermo restando ulteriori fasce di contattabilità individuate di concerto tra dirigente e dipendente, e diritto di disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro assicurato dalle ore 20.00 alle ore 7.30, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 e dall'art. 22 del CCNL del personale non dirigente del comparto "Funzioni locali" del 21.5.2018 in merito al periodo minimo di riposo consecutivo giornaliero per il recupero delle energie psicofisiche;

- le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile; la rendicontazione dell'attività svolta, di norma settimanale o quindicinale, potrà avvenire con modalità definite in successivi ordini di servizio;

7. di inviare il presente decreto a tutto il personale dell'Ente.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane ai sensi dell'art. 18 della LR 23/07.

II DIRETTORE DELL'ENTE

Dott. Giovanni Sordi